SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 1995, n. **169**.

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 6 aprile 1995, n. **170**.

Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa . . . . Pag. 4

Ministero della sanità

DECRETO 28 febbraio 1995.

Attuazione della direttiva 94/15/CE recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Pag. 5

DECRETO 1° marzo 1995.

Attuazione della direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati . . . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 febbraio 1995.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali . . . . Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 22 aprile 1995.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze. Pag. 12

DECRETO 9 maggio 1995.

Versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del tributo straordinario dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche nonché dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Versamento diretto anche mediante delega alle banche del tributo straordinario dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 9 maggio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di dicembre 1995 . . . . Pag. 15

DECRETO 9 maggio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1986 (decennali) e 1° giugno 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di giugno 1996. Pag. 16

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dagli U.S.A. . . . . Pag. 17

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dal Canada . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 22

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, convertito, senza modificazioni, dalla legge 15 maggio 1995, n. 169, recante: «Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995» . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 23

Ministero della sanità:

Lista delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea in applicazione della direttiva 90/220/CEE del 23 aprile 1990 sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati recepita con decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993. . . Pag. 24

Lista delle decisioni adottate dalla Commissione europea in applicazione della direttiva 90/219/CEE del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. . . . . Pag. 24

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 24

Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: «Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope» . Pag. 24

Modificazioni alle denominazioni dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a seguito di fusione per incorporazione . . . . Pag. 25

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. . . . . Pag. 30

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 33

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante della denominazione di origine controllata «Franciacorta» . . . . Pag. 38

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968 . . . . Pag. 41

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 43

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 15 maggio 1995, rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 43

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Pag. 43

Università «Luigi Bocconi» di Milano: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1995). . . . . Pag. 44

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995). Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero degli affari esteri

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. 171.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.

95G0198

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 1995, n. 169.

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, è ripubblicato il testo del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2247):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 17 marzo 1995.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 1995.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 marzo 1995.

Esaminato dalla I commissione il 28 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 28 marzo 1995 (atto n. 2247/*A* - relatore on. VIGNERI).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1643):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 maggio 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 maggio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 9 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 10 maggio 1995.

95G0209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1995, n. 170.

Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 «Nuovo codice della strada» come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993, che demanda al regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8;

Visto l'art. 239, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i suddetti requisiti;

Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un'adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni, e ciò sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1657 del 4 aprile 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, è elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente: «9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8».

— Il testo dell'art. 239, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è il seguente: «2. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge;

b) possedere adeguata capacità finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0208

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 febbraio 1995.

Attuazione della direttiva 94/15/CE recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, relativo all'attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la direttiva della Commissione delle Comunità europee 94/15 del 15 aprile 1994 recante primo adeguamento al progresso tecnico della citata direttiva 90/220/CEE;

Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni tecniche contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 82

ALLEGATO

«ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA

La notifica di un'emissione deliberata di cui all'articolo 5 e per l'emissione sul mercato di cui all'articolo 11 deve contenere, secondo i casi, le informazioni indicate di seguito nei sottoallegati.

Non tutte le informazioni indicate sono richieste per ogni caso. Le singole notifiche conterranno soltanto le informazioni sui problemi specifici delle singole situazioni.

Le risposte a ciascun gruppo di informazioni richieste devono essere sufficientemente particolareggiate in rapporto alla natura e alla scala dell'emissione proposta.

L'allegato II *A* riguarda l'emissione di tutti gli organismi geneticamente modificati escluse le piante superiori; l'allegato II *B* riguarda l'emissione di piante superiori geneticamente modificate.

Con il termine "piante superiori" si intendono le piante appartenenti alle Gimnosperme e alle Angiosperme.

ALLEGATO II *A*

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI DIVERSI DALLE PIANTE SUPERIORI.

I. INFORMAZIONI GENERALI.

A. Nome e indirizzo del notificante (impresa o istituto).

B. Nome, qualifiche ed esperienza del responsabile scientifico.

C. Denominazione del progetto.

II. INFORMAZIONE SULL'OGM.

A. Caratteristiche: *a)* dell'organismo o degli organismi donatori; *b)* dell'organismo o degli organismi riceventi; *c)* (se del caso) dell'organismo o degli organismi parenti:

1. Nome scientifico.
2. Tassonomia.
3. Altri nomi (nome comune, nome della razza, ecc.).
4. Caratteri-traccia fenotipici e genotipici.
5. Grado di connessione tra organismi donatore e ricevente o tra organismi parentali.
6. Descrizione delle tecniche di individuazione e rilevazione.
7. Sensibilità, affidabilità (in termini quantitativi) e specificità della rilevazione e delle tecniche di individuazione.
8. Descrizione della distribuzione geografica e dell'habitat naturale dell'organismo, ivi comprese le informazioni sui predatori naturali, sulle prede, sui parassiti, sugli organismi in competizione e sugli organismi simbiotici e ospiti.
9. Potenziale di trasferimento e di scambio genetico con altri organismi.
10. Verifica della stabilità dell'organismo e dei fattori che la influenzano.
11. Caratteristiche patologiche, ecologiche e fisiologiche:

   a) classificazione del rischio secondo le vigenti norme comunitarie per la protezione della salute dell'uomo e/o dell'ambiente;

   b) tempo di generazione negli ecosistemi naturali, ciclo riproduttivo sessuale e asessuale;

   c) informazioni sulla sopravvivenza, comprese la stagionalità e la capacità di formare strutture di sopravvivenza, per esempio: semi, spore e sclerozi;

   d) patogenicità: contagiosità, tossicità, virulenza, allergecità, veicolo di agenti patogeni, eventuali veicoli e possibili ospiti ivi compresi gli organismi non bersaglio. Eventuale attivazione di virus latenti (provirus), capacità di colonizzare altri organismi;

   e) resistenza agli antibiotici e potenziale uso di questi antibiotici nell'uomo e negli animali domestici per profilassi e terapia;

   f) partecipazione a processi naturali: produzione primaria, ricambio nutritivo, decomposizione di materia organica, respirazione, ecc.

12. Natura dei vettori indigeni:

   a) sequenza;

   b) frequenza di mobilità;

   c) specificità;

   d) presenza di geni conferenti resistenza.

13. Storia di precedenti modificazioni genetiche.

B. Caratteristiche del vettore:

1. Natura e fonte del vettore.
2. Sequenza di transposoni, vettori e altri segmenti genetici non codificanti usati per costruire l'OGM, per fare il vettore introdotto e inserire funzioni nell'OGM.
3. Frequenza di mobilità del vettore inserito e/o capacità di trasferimento genetico e metodi di determinazione.
4. Informazione sulla riserva in cui il vettore si limita al DNA richiesto per svolgere la funzione voluta.

C. Caratteristiche dell'organismo modificato:

1. Informazioni relative alla modificazione genetica:

   a) Metodi per la modificazione.

   b) Metodi usati per costruire e introdurre lo o gli inserti nel ricevente o cancellare una sequenza.

   c) Descrizione dell'inserto e/o della costruzione del vettore.

   d) Purezza dell'inserto da ogni sequenza non nota e informazione sulla misura in cui la sequenza inserita si limita al DNA richiesto per svolgere la funzione voluta.

   e) Sequenza, identità funzionale e localizzazione del o dei segmenti di acido nucleico modificati/inseriti/cancellati in questione, con particolare riferimento a ogni sequenza nociva nota.

2. Informazione sull'OGM finale:

   a) Descrizione dei caratteri genetici o delle caratteristiche fenotipiche e, in particolare, di ogni nuovo carattere e caratteristica che può manifestarsi o non può manifestarsi.

   b) Struttura e volume di ogni acido nucleico, vettore e/o donatore, che resta nella costruzione finale dell'organismo modificato.

   c) Stabilità dell'organismo in termini di caratteri genetici.

   d) Ritmo e livello di manifestazione del nuovo materiale genetico. Metodo e sensibilità della misurazione.

   e) Attività della(e) proteina(e) espressa(e).

   f) Descrizione del metodo di identificazione e delle tecniche di rilevazione, comprese le tecniche di identificazione e rilevazione di sequenza e vettori inseriti.

   g) Sensibilità, affidabilità (in termini quantitativi) e specificità delle tecniche di rilevazione e identificazione.

   h) Storia delle precedenti emissioni o utilizzazioni dell'OGM.

   i) Considerazioni sanitarie:

   i) effetti tossici o allergenici di OGM non in grado di sopravvivere e/o dei loro prodotti metabolici;
   ii) rischio dei prodotti;
   iii) confronto dell'organismo modificato con l'organismo donatore, ricevente o (se del caso) parentale, per quanto riguarda la patogenicità;
   iv) capacità di colonizzazione;
   v) se l'organismo è patogeno per esseri umani immunocompetenti:

   — disturbi causati e meccanismo di patogenicità, comprese invasività e virulenza,
   — trasmissibilità,
   — dose infettiva,
   — gamma di organismi ospiti e sue possibili variazioni,
   — possibilità di sopravvivenza al di fuori dell'ospite umano,
   — presenza di vettori o mezzi di dispersione,
   — modelli di resistenza agli antibiotici,
   — stabilità biologica,
   — caratteristiche di resistenza agli antibiotici,
   — allergenicità,
   — esistenza di terapie appropriate.

III. INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE L'EMISSIONE DELIBERATA E SULL'AMBIENTE RICEVENTE.

A. Informazione sull'emissione:

1. Descrizione dell'emissione deliberata progettata, compreso lo o gli scopi e i prodotti previsti.
2. Date previste dell'emissione e previsto calendario dell'esperimento, comprese la frequenza e la durata delle emissioni.
3. Preparazione della zona prima dell'emissione.
4. Superficie della zona.
5. Metodo o metodi impiegati per l'emissione.
6. Quantità di OGM da emettere.
7. Perturbazione della zona (tipo e metodo di coltivazione, attività minerarie, irrigazione, altre attività).
8. Metodi di protezione dei lavoratori durante l'emissione.
9. Trattamento della zona dopo l'emissione.
10. Tecniche previste per eliminare o rendere inattivi lo o gli OGM alla fine dell'esperimento.
11. Informazioni e risultati di precedenti emissioni degli OGM, specialmente se fatte su scala diversa e in ecosistemi differenti.

B. Informazione sull'ambiente (zona d'emissione e ambiente circostante):

1. Localizzazione geografica e coordinate della o delle zone (in caso di notifica ai sensi del titolo III, per zone di emissione si intendono le località previste per l'uso del prodotto).
2. Vicinanza fisica o biologica a persone e a importanti siti.
3. Vicinanza a significativi biotopi o località protette.

4. Entità della popolazione locale.
5. Attività economiche delle popolazioni locali basate sulle risorse naturali della località.
6. Distanza dalle più vicine località protette per l'acqua potabile e/o altri scopi ambientali.
7. Caratteristiche climatiche della o delle regioni che possono essere colpite.
8. Caratteristiche geografiche, geologiche e pedologiche.
9. Flora e fauna, ivi comprese colture, bestiame d'allevamento e specie migratorie.
10. Descrizione degli ecosistemi, bersaglio o meno, che possono essere colpiti.
11. Confronto dell'habitat naturale dell'organismo ricevente con la zona proposta per l'emissione.
12. Eventuali programmi conosciuti di sviluppi o modifiche dell'uso del terreno nella regione che possono influenzare l'impatto ambientale dell'emissione.

IV. INFORMAZIONI SULLE INTERAZIONI TRA GLI OGM E L'AMBIENTE.

A. Caratteristiche che influenzano la sopravvivenza, la moltiplicazione e la dispersione:

1. Caratteristiche biologiche che influenzano la sopravvivenza, la moltiplicazione e la dispersione.
2. Condizioni ambientali note o previste che possono influenzare la sopravvivenza, la moltiplicazione e la dispersione (vento, acqua, suolo, temperatura, pH, ecc.).
3. Sensibilità ad agenti specifici.

B. Interazioni con l'ambiente:

1. Habitat prevedibile degli OGM.
2. Studi del comportamento, delle caratteristiche e dell'impatto ecologico degli OGM in ambienti naturali simulati, come microcosmi, stanze di crescita, serre.
3. Capacità di trasferimento genetico:
   a) trasferimento, dopo l'emissione, di materiale genetico dagli OGM ad organismi negli ecosistemi influenzati;
   b) trasferimento, dopo l'emissione, di materiale genetico da organismi indigeni agli OGM.
4. Probabilità di selezione, dopo l'emissione, che comporti la manifestazione di caratteri imprevisti e/o indesiderabili nell'organismo modificato.
5. Metodi applicati per garantire e verificare la stabilità genetica. Descrizione dei caratteri genetici che possono prevenire o ridurre al minimo la dispersione di materiale genetico. Metodi di verifica della stabilità genetica.
6. Vie di dispersione biologica, interazioni note o potenziali con l'agente di dispersione, incluse inalazione, ingestione, contatto di superficie, tana, ecc.
7. Descrizione di ecosistemi in cui gli OGM possono essere dispersi.

C. Impatto ambientale potenziale.

1. Possibilità di incremento eccessivo della popolazione nell'ambiente.
2. Vantaggio competitivo degli OGM rispetto allo o agli organismi riceventi o parentali non modificati.
3. Individuazione e descrizione degli organismi bersaglio.
4. Meccanismo previsto e osservato di interazione tra gli OGM emessi e l'organismo bersaglio.
5. Individuazione e descrizione di organismi non bersaglio che possono essere colpiti involontariamente.
6. Probabilità di variazioni, dopo l'emissione, delle interazioni biologiche o della gamma ospiti.
7. Effetti noti o previsti sugli organismi non bersaglio nell'ambiente, impatto sui livelli di popolazione degli organismi competitori, prede, ospiti, simbiotici, predatori, parassiti e patogeni.
8. Coinvolgimento noto o previsto in processi biogeochimici.
9. Altre interazioni con l'ambiente potenzialmente significative.

V. INFORMAZIONE SUI PIANI DI SORVEGLIANZA, DI CONTROLLO E DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E SUI PIANI DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA.

A. Tecniche di sorveglianza:

1. Metodi per rintracciare gli OGM e per controllarne gli effetti.
2. Specificità (per individuare gli OGM e distinguerli dagli organismi donatori, riceventi o se del caso, parentali), sensibilità e affidabilità delle tecniche di controllo.
3. Tecniche per rilevare il trasferimento del materiale genetico donato in altri organismi.
4. Durata e frequenza del controllo.

B. Controllo dell'emissione:

1. Metodi e procedure per evitare e/o ridurre al minimo la diffusione degli OGM al di fuori della zona d'emissione o della località designata per l'uso.
2. Metodi e procedure per proteggere la zona dall'intrusione di persone non autorizzate.
3. Metodi e procedure per impedire che altri organismi penetrino nella zona.

C. Trattamento dei rifiuti:

1. Tipo di rifiuti prodotto.
2. Volume di rifiuti previsto.
3. Eventuali rischi.
4. Descrizione del trattamento previsto.

D. Piani di intervento in caso di emergenza:

1. Metodi e procedure per controllare gli OGM in caso di diffusione non prevista.
2. Metodi di decontaminazione delle aree colpite, per esempio estirpazione degli OGM.
3. Metodi di eliminazione o di disinfezione per piante, animali, suoli, ecc. che sono stati esposti durante e dopo la diffusione.
4. Metodi per l'isolamento della zona colpita dalla diffusione.
5. Piani per la protezione della salute umana e dell'ambiente in caso di comparsa di effetti non desiderabili.

ALLEGATO II *B*

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (PGM) (GIMNOSPERME E ANGIOSPERME).

A. INFORMAZIONI GENERALI.

1. Nome e indirizzo del notificante (impresa o istituto).
2. Nome, qualifiche ed esperienza del responsabile scientifico
3. Denominazione del progetto.

B. INFORMAZIONI *A)* SULL'ORGANISMO RICEVENTE O *B)* (SE DEL CASO) SULLE PIANTE PARENTALI.

1. Nome completo:
   a) nome della famiglia;
   b) genere;
   c) specie;
   d) sottospecie;
   e) cultivar/linea di allevamento;
   f) nome comune.

2.*a)* Informazioni sulla riproduzione:

i) modalità di riproduzione;
ii) eventuali fattori specifici che influenzano la riproduzione;
iii) tempo di generazione.

b) Compatibilità sessuale con altre specie di piante coltivate o selvatiche.

3. Sopravvivenza:

a) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza;

b) eventuali fattori specifici che influenzano la sopravvivenza.

4. Disseminazione:

a) modalità e portata della disseminazione;

b) eventuali fattori specifici che influenzano la disseminazione.

5. Distribuzione geografica della pianta.

6. Se le piante normalmente non sono diffuse negli Stati membri, descrizione dell'habitat naturale della pianta, ivi comprese informazioni sui predatori naturali, sui parassiti, sugli organismi competitori e sugli organismi simbionti.

7. Interazioni potenzialmente significative della pianta con organismi non vegetali dell'ecosistema in cui essa cresce normalmente, ivi comprese informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e altri organismi.

C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE GENETICA.

1. Descrizione dei metodi usati per la modificazione genetica.

2. Natura e fonte del vettore utilizzato.

3. Dimensione, origine (nome dell'organismo donatore) e funzione prevista per ogni frammento costituente della regione da inserire.

D. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PIANTA GENETICAMENTE MODIFICATA.

1. Descrizione del o dei tratti e delle caratteristiche introdotte o modificate.

2. Informazioni sulle sequenze effettivamente inserite/eliminate:

a) dimensione e struttura dell'inserto e metodi usati per la caratterizzazione, ivi comprese informazioni su eventuali parti del vettore inserite nella PGM o su eventuali vettori o DNA estraneo rimasto nella PGM:

b) in caso di delezione, dimensione e funzione della o delle regioni eliminate;

c) localizzazione dell'inserto nelle cellule della pianta (integrato nei cromosomi, cloroplasti, mitocondri o mantenuto in forma non integrata) e metodi di determinazione;

d) numero di copie dell'inserto.

3. Informazioni sull'espressione dell'inserto:

a) informazioni sull'espressione dell'inserto e sui metodi usati per la caratterizzazione;

b) parti della pianta in cui viene espresso l'inserto (ad esempio: radici, fusto, polline, ecc.).

4. Informazioni su come la pianta geneticamente modificata differisce dalla pianta ricevente per quanto riguarda:

a) modalità e/o tasso di riproduzione;

b) disseminazione;

c) sopravvivenza.

5. Stabilità genetica dell'inserto.

6. Potenziale di trasferimenti del materiale genetico delle piante geneticamente modificate ad altri organismi.

7. Informazioni su eventuali effetti tossici o nocivi per la salute umana e per l'ambiente risultanti dalla modificazione genetica.

8. Meccanismo d'interazione tra la pianta geneticamente modificata e gli organismi bersaglio (se del caso).

9. Interazioni potenzialmente significative con organismi non bersaglio.

10. Descrizione delle tecniche di rilevazione e identificazione per la pianta geneticamente modificata.

11. Informazioni su eventuali emissioni precedenti della pianta geneticamente modificata.

E. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA ZONA DI EMISSIONE (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 5).

1. Ubicazione e dimensioni della o delle zone di emissione.

2. Descrizione dell'ecosistema della zona di emissione, compresi clima, flora e fauna.

3. Presenza di organismi parentali selvatici o specie di piante coltivate sessualmente compatibili.

4. Vicinanza a biotopi riconosciuti ufficialmente e/o a zone protette sensibili.

F. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 5).

1. Scopo dell'emissione.

2. Data prevista e durata dell'emissione.

3. Metodo usato per l'emissione delle piante geneticamente modificate.

4. Metodo usato per preparare e gestire la zona di emissione prima, durante e dopo l'emissione, comprese la prassi di coltivazione e i metodi di raccolta.

5. Numero approssimativo di piante (n./m²).

G. INFORMAZIONI SUI PIANI DI CONTROLLO, SORVEGLIANZA, TRATTAMENTO DOPO L'EMISSIONE DEI RIFIUTI (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 5).

1. Eventuali precauzioni adottate:

a) distanza da specie vegetali sessualmente compatibili;

b) eventuali misure per ridurre al minimo/prevenire la dispersione di polline o semi.

2. Descrizione dei metodi per il trattamento della zona dopo l'emissione.

3. Descrizione dei metodi di trattamento dopo l'emissione per quanto riguarda il materiale vegetale geneticamente modificato, ivi compresi i rifiuti.

4. Descrizione dei progetti e delle tecniche di sorveglianza.

5. Descrizione dei piani di emergenza.

H. INFORMAZIONI SUL POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DALL'EMISSIONE DI PGM.

1. Probabilità che la PGM diventi più persistente delle piante riceventi o parentali negli habitat agricoli o più invasiva negli habitat naturali.

2. Eventuali vantaggi o svantaggi selettivi per altre specie vegetali sessualmente compatibili, eventualmente derivanti dal trasferimento genetico dalla pianta geneticamente modificata.

3. Potenziale impatto ambientale derivante dall'eventuale interazione tra la pianta geneticamente modificata e gli organismi bersaglio.

4. Possibile impatto derivante dalle potenziali interazioni con organismi non bersaglio.».

95A2436

DECRETO 1° marzo 1995.

Attuazione della direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4, parag. 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, relativo all'attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Vista la direttiva della Commissione europea 94/51 del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della citata direttiva 90/219/CEE;

Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni tecniche contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 83

ALLEGATO

«ALLEGATO II

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEL GRUPPO I

Un microrganismo geneticamente modificato è classificato nel gruppo I quando sono soddisfatti i criteri seguenti:

i) il recipiente o microrganismo parentale non è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante;

ii) la natura del vettore e l'inserto è tale da non conferire al microrganismo geneticamente modificato un fenotipo in grado di causare patologie alle persone, agli animali o alle piante o di causare effetti negativi all'ambiente;

iii) il microrganismo geneticamente modificato non è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante e non è in grado di causare effetti negativi all'ambiente.».

95A2437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1995.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, concernente la «Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali»;

Visto il «Regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» deliberato dal comitato dei delegati della predetta Cassa in data 30 aprile 1994;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il «Regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» adottato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 30 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITÀ E DELL'INVALIDITÀ DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI EMANATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 414.

Art. 1

Domanda di pensione

1. L'iscritto, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, o all'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, che intenda conseguire la pensione di inabilità o quella di invalidità, indirizza alla Cassa, per il tramite del presidente del collegio cui è iscritto, domanda redatta in doppio originale in carta semplice.

2. Ai fini dell'accertamento della condizione di inabilità o di invalidità, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato medico rilasciato da specialista di sua fiducia che, previa indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, nonché individuazione dell'epoca in cui è insorta la condizione di inabilità o di invalidità, attesti rispettivamente:

per il caso di inabilità, la esclusione in modo permanente e totale, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, della capacità del richiedente all'esercizio della professione;

per il caso di invalidità, la riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, determinata da infermità o difetto fisico o mentale successivi all'iscrizione ovvero conseguente ad aggravamento o all'insorgenza di nuova infermità verificatisi dopo l'iscrizione.

3. Per conseguire l'incremento di anzianità di iscrizione e di contribuzione, previsto dall'art. 4, comma 2, seconda parte, il richiedente deve produrre una autocertificazione concernente l'ammontare dei redditi diversi da quello professionale, sia imponibili sia esenti da imposta, fruiti nel triennio precedente la domanda di pensione.

4. Nel caso in cui l'inabilità o l'invalidità sia derivata da infortunio, la domanda, ai fini previsti dall'art. 1916 c.c., deve essere integrata dalla indicazione degli elementi concernenti:

a) i fatti e le eventuali responsabilità delle persone che abbiano determinato l'infortunio;

b) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i responsabili dell'infortunio o loro aventi causa;

c) il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto medesimo.

5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa a ciascuno degli elementi di cui al comma precedente.

Art. 2.

Trasmissione della domanda

1. Il presidente del collegio che riceve la domanda trasmette immediatamente alla Cassa uno degli originali, corredato di copia della documentazione allegata; trasmette altresì l'altro originale, corredato della documentazione originale, al presidente della commissione medica distrettuale di cui al successivo articolo, disponendo contemporaneamente la nomina degli altri due componenti la commissione medesima.

Art. 3.

Commissione medica distrettuale

1. L'accertamento tecnico-sanitario; sia dello stato di inabilità sia dello stato di invalidità, compete ad apposita commissione medica distrettuale costituita volta per volta presso il collegio di appartenenza dell'interessato.

2. La commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo titolare di insegnamento di medicina del lavoro o di medicina legale, ovvero da un primario ospedaliero responsabile per le stesse discipline, ovvero ancora dal medico provinciale, operanti nell'ambito del distretto su cui insiste il collegio cui è iscritto il richiedente; essa è composta da altri due medici specialisti nominati in ragione della invalidità denunciata dal richiedente.

3 Il presidente di ciascuna commissione nominato per un biennio dal presidente della Cassa che sceglierà nell'ambito di una rosa di tre medici segnalati dal presidente di ciascun collegio fra quelli operanti nel medesimo territorio del collegio o fra quelli operanti nel territorio dei distretti limitrofi. Gli altri due componenti sono nominati, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pensione, direttamente dal presidente del collegio competente in relazione all'iscrizione del richiedente. La nomina viene comunicata al presidente dell commissione medica distrettuale, all'interessato ed al presidente della Cassa.

4. La commissione medica distrettuale siede presso la sede del collegio di pertinenza.

5. Qualora il presidente del collegio ometta di nominare i due membri della commissione medica distrettuale entro il termine indicato, provvede immediatamente il presidente della Cassa.

Art. 4.

Procedimento e modalità dell'accertamento

1. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, il presidente della commissione medica distrettuale convoca l'interessato presso lo studio medico individuato dallo stesso presidente o, in caso di suo impedimento fisico, dispone l'accesso della commissione al luogo eventualmente a tal fine indicato nella domanda, per sottoporlo a visita di accertamento dello stato di inabilità o di invalidità.

2. Previa comunicazione al presidente della commissione, della intenzione di avvalersi di un proprio consulente medico, l'interessato ha facoltà di farsi assistere a sue spese nel procedimento di cui al precedente comma, indicando il nome del consulente in tempo utile per la partecipazione alla visita di accertamento ed alle altre attività collegiali; il consulente di parte potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

3. Non si dà luogo al procedimento di cui al presente articolo nell'ipotesi in cui i componenti la commissione medica distrettuale ritengano univocamente che l'esame della documentazione allegata alla domanda sia sufficiente per l'accertamento della inequivoca esistenza di una malattia palese ed irreversibile; di tale eventuale giudizio il presidente della commissione dà comunicazione all'interessato ed al presidente della Cassa, che dispone l'accoglimento della domanda.

Art. 5.

Esito dell'accertamento e trasmissione dei relativi atti

1. Espletato il procedimento accertativo, la commissione predispone nel termine di trenta giorni dalla visita iniziale una relazione in cui vengono motivatamente illustrati gli elementi eziopatogenetici della infermità, la data della insorgenza dell'infermità medesima nonché:

nell'ipotesi di domanda di pensione per inabilità, la data in cui è stata eventualmente perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio dell'attività professionale, ancorché successiva alla data di presentazione della domanda di pensione;

nell'ipotesi di domanda di pensione per invalidità, la data in cui risulta ridotta al di sotto di un terzo la capacità professionale del richiedente, ancorché successiva alla data di presentazione della domanda di pensione.

La commissione esprime il suo giudizio in ordine alla possibilità che la condizione di invalidità sia suscettibile di revisione, indicando in tal caso il tempo ragionevole di effettuazione della relativa visita.

2. La commissione medica distrettuale trasmette al presidente della Cassa detta relazione, corredata degli originali di tutti gli accertamenti eseguiti, insieme con tutti i documenti prodotti dal richiedente e con gli eventuali rilievi del consulente medico di parte.

3. Il presidente della commissione medica distrettuale può disporre, motivando con riferimento alla complessità dell'accertamento, la proroga del termine di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo massimo di trenta giorni.

4. La commissione decade automaticamente ove non esaurisca, senza giustificato motivo, l'incarico di cui al presente articolo; in tal caso, il presidente della Cassa dispone immediatamente per la nomina di una nuova commissione.

Art. 6.

Concessione della pensione

1. La giunta, ove rilevi, dall'esame della domanda corredata della documentazione fornita dal richiedente e della relazione della commissione medica distrettuale, la sussistenza dei requisiti contributivi e dei presupposti tecnico-sanitari, dispone per la concessione della pensione richiesta, determinandone l'entità ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 414; la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda stessa o da quello di effettiva insorgenza dello stato di invalidità od inabilità, successivo alla data della domanda, accertato a cura della commissione medica distrettuale.

2. Il provvedimento di concessione della pensione viene tempestivamente comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, con la specificazione, nel caso di pensione di invalidità, se trattasi di pensione revisionabile o non revisionabile.

3. Nel caso di pensione di inabilità, viene assegnato all'interessato il termine di sessanta giorni dalla ricezione, entro il quale l'interessato stesso, se non vi abbia già provveduto, deve chiedere la cancellazione dall'albo, pena la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 7.

Revisione e revoca

1. Il procedimento di revisione infradecennale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 414/1991 per le pensioni di inabilità e quello di accertamento della persistenza dell'invalidità, previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 414/1991 per la pensione di invalidità, sempre che il relativo trattamento non sia stato dichiarato non revisionabile, si avviano d'ufficio con l'invito del presidente della Cassa al presidente del collegio competente a costituire la commissione medica distrettuale secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3, e si svolge con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

Conservazione del beneficio di maggiore anzianità

1. Ai fini della conservazione del beneficio della maggiore anzianità di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 414/1991, l'interessato autocertifica ogni tre anni la consistenza dei suoi redditi non professionali, imponibili e non, con riferimento per il primo triennio al reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.

Art. 9.

Rigetto e ricorso

1. La giunta, ove rilevi, dall'esame della domanda corredata della documentazione fornita dal richiedente e della relazione della commissione medica distrettuale ed indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti contributivi, la carenza dei presupposti tecnico-sanitari per l'attribuzione del trattamento pensionistico richiesto, dispone per il rigetto della domanda di pensione. Del provvedimento di rigetto e della relativa motivazione viene data tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ritorno, in cui si fa espresso riferimento alla facoltà di proporre ricorso.

2. Il ricorso è diretto al consiglio di amministrazione della Cassa, anche tramite raccomandata a.r., facendo in tal caso fede la data dell'invio postale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto ad ulteriore visita medica da parte della commissione medica d'appello. Detta visita può essere disposta tanto dal presidente della Cassa, all'atto della ricezione del ricorso, quanto dal consiglio di amministrazione in sede di esame di questo.

Art. 10.

Ricorso avverso altri provvedimenti della giunta

1. Avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione che la giunta può motivatamente emanare, è ammesso ricorso con le modalità e nei termini di cui all'articolo precedente. La competenza tecnico-sanitaria nel caso è riconosciuta alla commissione di cui al successivo articolo.

Art. 11.

Commissione medica di appello

1. La commissione medica d'appello, con sede in Roma presso la Cassa, viene nominata per un biennio dal presidente della Cassa, che sceglie il presidente fra i docenti universitari di ruolo titolari dell'insegnamento di medicina del lavoro o di medicina legale, ed altri due componenti fra specialisti delle stesse discipline. I componenti della commissione medica d'appello non possono cumulare la qualità di componenti delle commissioni mediche distrettuali.

2. In caso di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, di recarsi presso detta commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo ove trovasi il richiedente, provvedendosi alla nomina, in via straordinaria, di apposita commissione medica d'appello locale, con le modalità di cui al comma 1, a cura del presidente della Cassa, il quale può eventualmente rivolgere richiesta di segnalazione di una rosa di nominativi al presidente del collegio di appartenenza del richiedente.

3. Al procedimento di accertamento dinanzi alla commissione medica d'appello si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. All'atto della visita, l'interessato deposita presso la commissione l'eventuale ulteriore documentazione clinica acquisita successivamente al deposito di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 12.

Spese mediche. Documentazione clinica

1. Le spese mediche della commissione medica distrettuale, dei medici fiduciari, della commissione medica d'appello, nonché quelle relative ad accertamenti sanitari disposti dalle commissioni, sono comunque a carico della Cassa.

2. Restano a carico integrale dell'interessato le spese relative alla documentazione clinica eventualmente depositata presso le commissioni ex art. 4, comma 2, o ex art. 11, comma 3, nonché quelle dei propri consulenti.

Art. 13.

Decesso del richiedente

1. Qualora il richiedente deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la commissione medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta anche dai superstiti interessati ed il provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico potrà essere adottato *ex tunc* anche ai fini della reversibilità della pensione stessa. Il provvedimento è adottato dalla giunta, sentito il medico fiduciario. In caso di diniego, i superstiti aventi titolo alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

95A2670

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 1995.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il g.p.l. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale, abrogando le norme contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni, e facendo altresì salve le ammissioni al suddetto beneficio fiscale effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del citato decreto 31 dicembre 1993;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel Direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Ritenuta altresì l'opportunità di conservare la numerazione progressiva adottata per l'elenco degli enti beneficiari allegato al citato decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al g.p.l. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

974) Pubblica assistenza croce verde Isoverde 1910, con sede in Isoverde di Campomorone (Genova);

975) Gruppo volontari ambulanza del Vergante, con sede in Massino Visconti (Novara);

976) Associazione mani amiche, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno);

977) Moniga soccorso, con sede in Moniga del Garda (Brescia);

978) Confraternita di misericordia di Crispiano, con sede in Crispiano (Taranto);

979) Pubblica assistenza croce bianca S. Desiderio Genova, con sede in Genova;

980) Confraternita di misericordia di Castel Giubileo, con sede in Roma;

981) Confraternita di misericordia di Scafa, con sede in Scafa (Pescara);

982) Ente premio Sele d'Oro, con sede in Oliveto Citra (Salerno);

983) A.V.A.P. Polinago, con sede in Polinago (Modena);

984) Volontari del soccorso Merate, con sede in Merate (Lecco);

985) Croce verde associazione di assistenza volontaria, con sede in Montebelluna (Treviso);

986) Associazione di solidarietà Falisca, con sede in Montefiascone (Viterbo);

987) Pubblica assistenza S. Agata Rivergaro, con sede in Rivergaro (Piacenza);

988) Associazione di pubblica assistenza croce bianca Noli, con sede in Noli (Savona);

989) Associazione pubblica assistenza croce bianca di Garessio, con sede in Garessio (Cuneo);

990) Alba, con sede in Cagliari;

991) Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza croce Italia, con sede in Monopoli (Bari).

Art. 2.

Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Confraternita di misericordia di Casola Valsenio», inserita nel decreto ministeriale 3 marzo 1983 al n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, a «Fraternita di misericordia di Casola Valsenio», con sede in Casola Valsenio (Ravenna);

da «Associazione dei donatori di sangue, con sede in Barontoli San Rocco a Pilli, frazione di Sociville (Siena)», inserita nel decreto ministeriale 25 agosto 1993 al n. 938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1993, ad «Associazione pubblica assistenza gruppo donatori di sangue San Rocco Barontoli», con sede in San Rocco a Pilli di Sociville (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A2739

DECRETO 9 maggio 1995.

Versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del tributo straordinario dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche nonché dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Versamento diretto anche mediante delega alle banche del tributo straordinario dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che ha istituito un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese a carico delle società cooperative e dei loro consorzi esistenti al 1° ottobre 1994;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 564, che con riferimento all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, prevede il sistema del versamento diretto al concessionario, secondo le stesse modalità e gli stessi termini di versamento previsti ai fini delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2, comma 5, del predetto decreto-legge n. 564, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalità di attuazione;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge n. 564, con il quale si dispone che le somme riscosse sono riservate all'Erario;

Visto l'art. 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1994, che ha istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la cui riscossione si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito;

Visto l'art. 11, comma 7, del citato decreto-legge n. 691, con il quale si dispone che le somme riscosse sono riservate all'Erario;

Visto l'art. 30, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994 che ha istituito un'imposta sostitutiva dell'8 per cento sulle plusvalenze conseguenti all'assegnazione dei beni da parte delle società di comodo di cui al comma 1;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha sostituito, tra l'altro, i commi 1 e 2 dell'art. 30 della predetta legge n. 724;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il versamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, degli interessi legali dovuti per il versamento posticipato rispetto al termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché per il versamento del tributo straordinario e dell'imposta sostitutiva, di cui ai commi precedenti;

Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che nel sostituire l'art. 1284 del codice civile, fissa al 10 per cento in ragione di anno il saggio degli interessi legali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

1. L'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese a carico delle società cooperative e dei loro consorzi, prevista dall'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché gli interessi legali dovuti per il versamento posticipato, vanno versati al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto.

2. Per i versamenti previsti dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo:

codice 2564 - imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese;

codice 2565 - interessi legali - pagamento posticipato dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese.

3. L'imposta straordinaria di cui al codice 2564 va versata entro il termine della dichiarazione dei redditi per intero o al 50 per cento; in quest'ultimo caso il versamento della restante quota del 50 per cento può essere effettuato fino al 15 dicembre 1995, utilizzando il codice-tributo 2565 per il pagamento degli interessi legali. Se l'imposta e gli interessi legali sono versati contemporaneamente con un unico mod. 8, il codice-tributo 2565 va indicato nello spazio riservato alla sopratassa.

4. Per il versamento al concessionario dei codici-tributo indicati al comma 2 deve essere utilizzata la distinta mod. 8, modulario F., riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

5. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 8 e 11 vanno integrate con i codici-tributo di cui al comma 2, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

6. Il periodo di riferimento da riportare nel modello di versamento o nel bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

7. Le somme di cui al comma 2, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'Erario.

Art. 2.

1. Il tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, previsto dall'art. 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, va versato al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto, utilizzando la distinta mod. 8, modulario F., riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

2. Per i versamenti previsti dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4691 - tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2691 - tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

3. Le persone fisiche possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. È istituito il codice 53 per il pagamento mediante delega, denominato: «tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

4. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8 e 11 e sulla delega bancaria sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3.

5. Il pagamento del tributo straordinario di cui ai codici 4691, 53 e 2691 va effettuato nei termini previsti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994 nonché per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il periodo di imposta in corso alla data del 20 dicembre 1994.

6. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno 1994, da ripetere due volte riportando le ultime due cifre dell'anno, nella forma AA.AA., per i codici 4691 e 53; per il codice tributo 2691 va indicato il periodo di imposta in corso alla data del 20 dicembre 1994, riportando, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno di inizio e di fine dell'esercizio, nella forma AA.AA.

7. Le somme di cui ai commi 2 e 3, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'Erario.

8. Le aziende di credito sono tenute ad accettare le deleghe di cui al comma 3 per tutto il periodo previsto per il pagamento dell'Irpef a saldo; i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati saranno registrati su supporto magnetico secondo le istruzioni che saranno successivamente emanate.

Art. 3.

1. L'imposta sostitutiva dell'8 per cento sulle plusvalenze conseguenti all'assegnazione dei beni di cui all'art. 30, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dovuta nell'ipotesi in cui le società di comodo indicate al comma 1 dello stesso art. 30, deliberano lo scioglimento tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1995, va versata al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

2. Per i versamenti previsti dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo:

2724 - imposta sostitutiva sulle plusvalenze, art. 30, comma 2, della legge n. 724/1994;

2725 - imposta sostitutiva sulle plusvalenze, art. 30, comma 2, della legge n. 724/1994 - pagamento rateale.

3. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8 e 11 sono integrate con i codici di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al codice 2724 va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui i beni sono stati assegnati. Il pagamento può essere effettuato utilizzando il codice-tributo 2725 anche in dodici rate mensili entro il giorno 20 di ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui i beni sono stati assegnati.

5. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario è l'anno nel corso del quale i beni sono stati assegnati, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

Art. 4.

1. Per la registrazione dei dati di riscossione relativamente ai versamenti effettuati presso i concessionari della riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2740

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 maggio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193314/227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di dicembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1995, è determinato nella misura:

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,25% per i CCT settennali 1° giugno 1991 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,25% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 8;

del 6,25% per i CCT settennali 1° giugno 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,25% per i CCT settennali 1° giugno 1993 emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,05% per i CCT settennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,05% per i CCT decennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.792.387.500.000, così ripartite:

L. 374.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;
L. 437.482.500.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;
L. 468.731.250.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;
L. 624.975.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;
L. 281.238.750.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;
L. 302.487.500.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;
L. 302.487.500.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2741

DECRETO 9 maggio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1986 (decennali) e 1° giugno 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 623322/112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 427102/136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1995 e scadenza nel mese di giugno 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1996, è determinato nella misura:

del 10,95% per i CCT decennali 1° giugno 1986 emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 10;

dell'11,80% per i CCT decennali 1° giugno 1987 emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 442.490.000.000, così ripartite:

L. 273.750.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;
L. 168.740.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2742

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dagli U.S.A.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/359/CEE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America;

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validità della decisione anzidetta successivamente al 1° aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di Thuja, originario degli Stati Uniti d'America, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di Thuja, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV, parte *A*, sezione I, punto 1.4, della direttiva n. 77/93/CEE è stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati e appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato dall'«Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agriculture»;

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)* sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti qualificati e appositamente autorizzati dall'«Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agriculture»; il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname è scortato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *a)*, che sia conforme al modello che figura in allegato al presente decreto, che sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie autorizzate a partecipare a detto programma dall'«Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agriculture» e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL Issued in the U.S.A.	CERTIFICATE NUMBER BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required).*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes; and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

95A2758

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/360/CEE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada;

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validità della decisione anzidetta successivamente al 1° aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di Thuja, originario del Canada, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di Thuja, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV; parte *A*, sezione I, punto 1.4, della direttiva n. 77/93/CEE è stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati e appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato da «Agriculture Canada, Plant Protection Division»;

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)* sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti e presso i porti da ispettori dello spedizioniere, tutti qualificati e appositamente autorizzati da «Agriculture Canada, Plant Protection Division»; il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname è scortato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *a)*, che sia conforme al modello che figura in allegato al presente decreto, che sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie o spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma da «Agriculture Canada, Plant Protection Division» e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma, riprodotte sul retro del modello citato;

Se il «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» è stato rilasciato per conto di uno spedizioniere, esso deve fondarsi su analoghi certificati fornitigli dalle segherie riconosciute e/o sui risultati di ispezioni effettuate sotto la sua responsabilità.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET DE CONTRÔLE DES TROUS DE VERS

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat Date (of / d'inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)
Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d'origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de départ	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents.

This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country.

Ce bois débité a été examiné par un inspecteur de scierie, expéditeur ou autre personne autorisée et est certifié avoir été écorcé pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnée, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'écorçage et la surveillance des trous de vers du bois importé.

Authorized person responsible for certification : Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

and / et

Print / En majuscules — Signature — date

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada

- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number

Ship name - for optional use of exporter

Point of loading - for optional use of exporter

Port of exit - for optional use of exporter

Port of destination - for optional use of exporter

Country of origin - Canada

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expediteurs approuves et répertories par Agriculture Canada.

- Tous les espaces ombrages sont reserves à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numero du contrat de l'acheteur

Numéro du certificat - Se réfère à un numero devant être assigne par la scierie ou l'expéditeur approuve. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date a laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigne par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimes a l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numero d'approbation assigne par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'eviter toute confusion, le numero peut correspondre au numero de scierie assigne par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expediteurs repertories et approuves par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numero de scierie peut être imprime a l'avance sur le certificat. Il est compose de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Lieu de chargement - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port de départ - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port destinataire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilises que pour le bois debité destiné aux pays qui ont approuve leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, categories, nombre de paquets, numeros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutees. Ces dernières doivent porter le numero de la scierie, le numero du certificat et la signature autorisee.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnes de certificats individuels, inscrire les numeros des certificats (c.-a-d. les numeros de la scierie et les numeros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas necessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expediteur ou l'organisme de classement doit imprimer, ecrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case reservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a eté ecorcé convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont ete contrôlés, qu'il a été inspecte et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels competents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de verification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, a partir du certificat normalise. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est egalement permis d'imprimer a l'avance le numero approuve de la scierie.

95A2759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere in data 4 maggio 1994 e 22 giugno 1994, dal consiglio di amministrazione in data 11 luglio 1994 e dal senato accademico in data 6 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 69, relativo alla facoltà di lingue e letterature straniere, dopo l'indirizzo storico culturale viene modificato con l'inserimento delle seguenti dizioni:

«È possibile:

la quadriennalizzazione della seconda lingua come opzionale;

biennalizzare/iterare le materie fondamentali e una terza lingua;

la biennalizzazione di italiano.

Comunque il consiglio di facoltà può autorizzare biennalizzazioni/iterazioni ed esami fuori facoltà in base alle specifiche esigenze culturali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 aprile 1995

Il rettore

95A2671

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 15 maggio 1995, n. 169** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33,. ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: «, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il giorno successivo,».

Riferimenti normativi:

— L'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: «La presentazione [delle candidature per i singoli collegi, *n.d.r.*] deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

— Il penultimo comma dell'art. 28 del testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

— Il penultimo comma dell'art. 32 del medesimo testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: «La lista [dei candidati per ogni comune, *n.d.r.*] e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

— L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato da ultimo, limitatamente al turno elettorale del 23 aprile 1995, dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 33. — La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici e che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misure superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale, entro le ventiquattro ore successive;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, *entro il giorno successivo,* si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A2798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ewald Cornelis Leeflang, ambasciatore della Repubblica del Suriname, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Iliev Lazarov, ambasciatore della Repubblica di Bulgaria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Beglar Tavartkiladze, ambasciatore della Repubblica di Georgia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Doo Byong Shin, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kamal Nain Bakshi, ambasciatore d'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Witjaksana Soegarda, ambasciatore della Repubblica di Indonesia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 27 aprile 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Dieter Kastrup, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

95A2703

MINISTERO DELLA SANITÀ

Lista delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea in applicazione della direttiva 90/220/CEE del 23 aprile 1990 sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati recepita con decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993.

In riferimento alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 28 febbraio 1995, attuativo della direttiva 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/220/CEE sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, si riporta di seguito la lista delle decisioni comunitarie inerenti la materia in questione:

decisione della Commissione del 21 maggio 1991 relativa alla lista delle normative comunitarie di cui all'art. 10 della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 135 del 30 maggio 1991;

decisione del Consiglio n. 91/596/CEE del 4 novembre 1991 relativa al formulario per il riassunto di notifica di cui all'art. 9 della direttiva 90/220/CEE - Giornale Ufficiale L 323 del 23 novembre 1991 (versioni italiana ed inglese);

decisione della Commissione n. 92/146/CEE dell'11 febbraio 1992 relativa al formulario per il riassunto di notifica di cui all'art. 12 della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 60 del 5 marzo 1991 (versioni italiana ed inglese);

decisione della Commissione n. 93/572/CEE del 19 dicembre 1993 relativa alla immissione sul mercato di un prodotto contenente organismi geneticamente modificati secondo l'art. 13 della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 276 del 9 novembre 1993;

decisione della Commissione n. 93/584/CEE del 22 ottobre 1993 che stabilisce i criteri per le procedure semplificate relative al rilascio deliberato nell'ambiente di piante geneticamente modificate secondo l'art. 6, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 279 del 12 novembre 1993;

decisione della Commissione n. 94/211/CE del 15 aprile 1994 che modifica la decisione del Consiglio 91/596/CEE relativa al formulario per il sommario di notifica di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 105 del 26 aprile 1994 (versioni italiana ed inglese);

decisione della Commissione n. 94/385/CE dell'8 giugno 1994 relativa alla immissione sul mercato di un prodotto costituito da organismi geneticamente modificati, semi di tabacco resistenti agli erbicidi varietà ITB 1000 OX secondo l'art. 13 della direttiva del Consiglio 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 176 del 9 luglio 1994;

decisione della Commissione n. 94/505/CE del 18 luglio 1994 che modifica la decisione del 18 dicembre 1992 relativa all'immissione sul mercato di un prodotto contenente organismi geneticamente modificati, vaccino Nobi - Porvac Aujeszky live, di cui all'art. 13 della direttiva 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 203 del 6 agosto 1994;

decisione della Commissione n. 94/730/CE del 4 novembre 1994 che stabilisce procedure semplificate concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate secondo l'art. 6, paragrafo 5, della direttiva 90/220/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 292 del 12 novembre 1994.

95A2441

Lista delle decisioni adottate dalla Commissione europea in applicazione della direttiva 90/219/CEE del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

In riferimento alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 1° marzo 1995, attuativo della direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE, si riporta di seguito la lista delle decisioni comunitarie, inerenti la materia in questione:

decisione della Commissione n. 91/448/CEE del 28 luglio 1991 relativa alle linee-guida per la classificazione prevista dall'art. 4 della direttiva 90/219/CEE - Giornale Ufficiale CEE L 239 del 28 agosto 1991.

95A2440

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Decreto n. 218 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «ADALAT CRONO»:

14 compresse da 30 mg, A.I.C. n. 027980010;
14 compresse da 60 mg, A.I.C. n. 027980020,

della società Bayer S.p.a. di Milano, è autorizzata la modifica del confezionamento primario in blister di polipropilene PP/AL e PVC/PVDC/AL in aggiunta al precedente PVC-ACLAR/AL già autorizzato.

Specialità medicinale:

«SYSCOR»: 24 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 026667028;
«BAYPRESS»: 28 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 026232013;
«CIPROXIN»: 10 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 026664019;
«CIPROXIN: 6 compresse da 500 mg, A.I.C. n. 026664021,

della Bayer di Milano, sono autorizzati i confezionamenti primari in blister di polipropilene CP/AL oltre che in quelli di PVC/PVDC/AL delle sopraindicate specialità medicinali.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2684

Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: «Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope».

Si rende noto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 14 marzo 1995, ha accolto, in riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-*bis*, n. 1596/94, l'istanza di sospensione proposta dalla regione Emilia-Romagna nei confronti del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1994 recante: «Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicostrope (art. 12)».

Si precisa pertanto che il predetto decreto è sospeso fino alla pronuncia di merito e che lo schema-tipo di convenzione attualmente applicabile dai soggetti interessati è quello approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1993, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993, alle pagine 59, 60 e 61.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare, nella materia in questione, gli opportuni provvedimenti.

95A2765

Modificazioni alle denominazioni dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a seguito di fusione per incorporazione

Provvedimento n. 164/1995 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
CILFERON-A (interferon alfa)	1 fiala 1 ml 1.000.000 UI/ml	028292035
CILFERON-A (interferon alfa)	1 fiala 1 ml 3.000.000 UI/ml	028292023
CILFERON-A (interferon alfa)	1 fiala 1 ml 6.000.000 UI/ml	028292011
CILFERON-A (interferon alfa)	2 g pomata/gel 2.000.000 UI	028292047
CILFERON-A (interferon alfa)	collirio 1 ml 3.000.000 UI	028292050
ORTHO GINEST DEPOT (estriolo)	15 ovuli vag. 3,50 mg	027781018
PEVARYL (econazolo nitrato)	shampoo tubo 80 g	028796011
PEVARYL (econazolo nitrato)	lavanda vaginale 5 flaconi 140 ml	023603234
PEVISONE (econazolo + triamcinolone)	30 ml latte dermo	025036029
RETIN-A (acido retinoico)	20 g 0,01% crema	023242086
RETIN-A (acido retinoico)	15 ml lozione 0,01%	023242100
RETIN-A (acido retinoico)	lozione 0,025%	023242098
TIMUNOX (timopentina)	1 flacone 5 ml (10 mg/ml)	025389026
TIMUNOX (timopentina)	1 fiala 1 ml (50 mg/ml)	025389014
TRICILEST (norgestima + etinilestradiolo)	21 compresse	027478015
UBIDECARENONE CILAG	14 capsule 50 mg	028733018
UBIDECARENONE CILAG	10 flaconi 50 mg	028733020
VIROSTAT (edoxudina)	15 g crema 3%	023323018

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23.

Modifica apportata: denominazione del titolare di A.I.C. a seguito di fusione per incorporazione della Cilag S.p.a. nella Janssen Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 217/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
ANTALGIL (ibuprofene)	10 compresse 200 mg	027432020
ANTALGOLA (benzalconio + mentolo + pino ess. + eucaliptolo)	20 compresse	002839013
ANTALGOLA PLUS (benzalconio + enoxolone)	20 compresse	002839037
DAKTACORT (miconazolo + idrocortisone)	30 g crema dermo	023838028
DAKTARIN (miconazolo)	80 g gel orale	024957060
DAKTARIN (miconazolo)	40 g gel orale	024957058
DAKTARIN (miconazolo nitrato)	30 g flacone schiuma det.	024957072
DAKTARIN (miconazolo nitrato)	6 bust. schiuma det.	024957286
DAKTARIN (miconazolo nitrato)	30 g polvere dermo	024957108
DAKTARIN (miconazolo nitrato)	30 ml latte dermo	024957274
DAKTARIN (miconazolo)	30 g crema liposomi	024957298
DAKTARIN (miconazolo)	30 ml tintura	024957300
DAKTARIN (miconazolo nitrato)	78 g crema gyno	024957247
DAKTARIN (miconazolo)	5 lavande vaginali	024957250
EMO TRE (allantoina + bismuto ossido)	35 ml pomata	023278029
ERGAMISOL (levamisolo cloridrato)	20 compresse 50 mg	023702018
FUNGIDERM (miconazolo)	20 g crema dermo	028096016
GASTRONORM (domperidone)	20 bust. granulato effev. 5 mg	028096039
GASTRONORM (domperidone)	10 compresse 5 mg	027223041

Specialità medicinale —	Confezione —	N. A.I.C. —
HALDOL (aloperidolo)	30 compresse 1 mg	027223010
HALDOL (aloperidolo)	30 compresse 5 mg	025373034
HALDOL (aloperidolo)	30 ml gocce 2 mg/ml	025373059
HALDOL (aloperidolo)	30 ml gocce 10 mg/ml	025373061
HISMANAL (astemizolo)	30 compresse 10 mg	026527010
HISMANAL (astemizolo)	30 ml sosp. os 2 mg/ml	026527022
HISMANAL-D (astemizolo + pseudoefedrina)	10 capsule	028188014
IMODIUM (loperamide cloridrato)	20 capsule 2 mg	023673015
IMODIUM (loperamide cloridrato)	150 ml sosp. os 0,2 mg/ml	023673054
LIVOSTIN (levocabastina)	4 ml collirio 0,5 mg/ml	027699026
LIVOSTIN (levocabastina)	10 ml spray nas. 0,5 mg/ml	027699014
MOTILIUM (domperidone).	120 ml sciroppo 1 mg/ml	024953010
MOTILIUM (domperidone).	200 ml sciroppo 1 mg/ml	024953022
MOTILIUM (domperidone).	30 compresse 10 mg	024953034
MOTILIUM (domperidone).	30 bust. 10 mg/3g	024953174
NEOPAX (picosolfato sodico)	20 ml gocce 7,5 mg/ml	023486020
NEOPAX (picosolfato sodico)	30 microcapsule 2 mg	023486032
NEOPURGHES (fenoftaleina)	20 compresse 80 mg	003023049
NIZORAL (ketoconazolo)	20 compresse 200 mg	024964025
NIZORAL (ketoconazolo)	30 g crema dermo 2%	024964037
NIZORAL (ketoconazolo)	30 g polvere dermo 2%	024964090
NIZORAL (ketoconazolo)	5 lav. vag. 2,5 mg/ml	024964102
NIZORAL (ketoconazolo)	80 g scalp fluid	024964138
ORAP (pimozide)	20 compresse 4 mg	022907036
PREPULSID (cisapride).	30 compresse 10 mg	026846016
PREPULSID (cisapride).	30 bustine 10 mg/3g	026846055
PREPULSID (cisapride).	200 ml sosp. os 1 mg/ml	026846030
PREPULSID (cisapride).	100 ml sosp. os 1 mg/ml	026846042
RAPIFEN (alfentanil cloridrato)	5 f 10 ml 0,5 mg/ml	028743019
SIBELIUM (flunarizina).	50 capsule 5 mg	024396020
SIBELIUM (flunarizina).	30 compresse 10 mg	024396032
SIBELIUM (flunarizina).	50 compresse 10 mg	024396044
SPORANOX (itraconazolo).	8 capsule 100 mg	027808017
STUGERON (cinnarizina)	50 compresse 25 mg	021688015
STUGERON (cinnarizina)	gocce os 75 mg/ml	021688054
STUGERON FORTE (cinnarizina)	20 capsule 75 mg	021688027
SUFREXAL (ketanserina)	30 compresse 40 mg	025958012
SUFENTA (sufentanil citrato)	5 f 5 ml 0,05 mg/ml	028744011
TYLENOL (paracetamolo + caffeina)	8 compresse	027483015
TRIATOP (ketoconazolo).	120 ml shampoo 1%	029009014
VERMOX (mebendazolo).	6 compresse 100 mg	023821010
VERMOX (mebendazolo).	30 ml sosp. os 2%	023821022
VERMOX 500 (mebendazolo)	30 compresse 500 mg	023821016
VIGOVIT C (acido ascorbico)	20 compresse 250 mg	007471016

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a.

Modifica apportata: denominazione del titolare di A.I.C. da Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, a Janssen-Cilag S.p.a., a seguito della fusione con la Cilag S.p.a.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2682

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 46 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DROPEXIN» granuli per sospensione estemporanea ad uso orale in gocce, flaconi da 10 e 50 ml - registrazione n. 26497.

Titolare A.I.C.: società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. (Modifica della denominazione sociale):

Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta dalla ditta Bimeda Road, Tallaght, Dublin 24, Repubblica d'Irlanda.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

flacone da 10 ml (6,40 g di granuli), numero di A.I.C. 101355016;
flacone da 50 ml (32,0 g di granuli), numero di A.I.C. 101355028.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 48 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «COVEXIN» flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100229018.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Gran Bretagna a Mallinckrodt Veterinary Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Gran Bretagna e modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona senza modifica né di sede né di codice fiscale.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore New Zealand Ltd, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda a Mallinckrodt Veterinary Ltd, New Zealand 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 49 del 3 maggio 1995

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Pharmaceuticals Ltd, Boghall Road Bray, Co. Wicklow, Irlanda a Mallinckrodt Veterinary Operations Ltd, senza modificare il proprio numero societario e la sede, e da Pitman-Moore GmbH, Sedelsberger Strasse 2, Friesoythe, Germania a Mallinckrodt Vet. GmbH, senza modificare il proprio numero societario e la sede.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 50 del 3 maggio 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

«ESTRUMATE»:

flacone da 2 ml, numero di A.I.C.100140019;
flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100149021;
flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100149033;

«TRIBRISSEN 48%»: flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100217049.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna a Mallinckrodt Veterinary Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinary S.p.a., senza modifica degli altri elementi distintivi della società.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore GmbH, Sedelsberger Strasse 2, Friesoythe, Germania a Mallinckrodt Veterinary GmbH, Sedelsberger Strasse 2, Friesoythe, Germania.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 51 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «PEDIVAX» nelle confezioni flacone da 50 e 100 ml, registrazione n. 26867.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore New Zealand, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore New Zealand Ltd, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda a Mallinckrodt Veterinary Ltd, New Zealand, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda e modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. senza modifica degli altri elementi distintivi della società.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore New Zealand Ltd, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda a Mallinckrodt Veterinary Ltd, New Zealand, 33 Whakatiki Street, Upper Hutt, Nuova Zelanda.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 52 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SKANITROL 100 mg» 25 strips x 4 cpr., numero di A.I.C. 100184011 e «SKANITROL 500 mg» 15 strips x 4 cpr., numero di A.I.C. 100184023.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway, Irlanda, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia la ditta estera titolare dell'A.I.C. da Pitman-Moore S.p.a. di Verona a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 53 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «RABDOMUN» confezioni 5 e 10 flaconi a 1 ml e 10 flaconi da 5 ml, registrazione n. 26943 e n. 26943/1.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore GmbH, Kokenhorstrasse 2, Burgwedel, Germania, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore GmbH, Kokenhorstrasse 2, Burgwedel, Germania a Mallinckrodt Vet. GmbH, Kokenhorstrasse 2, Burgwedel, Germania e modifica della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. di Verona a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona senza modifica né della sede né del codice fiscale.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore GmbH, Kokenhorstrasse 2, Burgwedel, Germania a Mallinckrodt Vet. GmbH, Kokenhorstrasse 2, Burgwedel, Germania.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 54 del 3 maggio 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

1) «SYSTAMEX»:

contenitore da 1 litro, numero A.I.C. 100144017;
contenitore da 2,5 litri numero A.I.C. 100144029;

2) «TRIBRISSEN»:

boli 2 blister × 5 boli, numero A.I.C. 100217013;
boli 10 blister × 5 boli, numero A.I.C. 100217025;
sospensione, bottiglia da 200 ml, numero A.I.C. 100217037.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road Spouth, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna a Mallinckroadt Veterinary Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckroadt Veterinaria S.p.a., senza modifica né della sede né del codice fiscale.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Pharmaceuticals Ltd, Boghall Road, Bray, Co. Wicklow, Irlanda a Mallinckroadt Veterinary Operations Ltd, Boghall Road, Bray, Co. Wicklow, Irlanda.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 55 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «OXYTETRIN SPRAY» nella confezione bombola da 250 ml - numero di A.I.C. 100059056.

Titolare A.I.C.: società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 56 del 3 maggio 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

1) «IBLIN» sacchi da 250 e 500 ml, registrazione n. 27885;
2) «MATERNALIN» sacchi da 250 e 500 ml, registrazione n. 27881;
3) «MATERNALIN PLUS» sacchi da 250 e 500 ml, registrazione n. 27883;
4) «MARIDIN» sacchi da 250 a 500 ml, registrazione n. 27882;
5) «MYXILIN» sacchi da 250 e 500 ml, registrazione n. 27884;
6) «MYXILIN + EDS» sacchi da 500 ml, numero di A.I.C. 100116021;
7) «ULTRAVAC» sacchi da 250 e 500 ml, registrazione n. 27879.

Titolare A.I.C.: società Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna a Mallinckrodt Veterinary Ltd, senza modifica degli altri elementi distintivi della società, modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. senza modifica né della sede né del codice fiscale.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 57 del 3 maggio 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

«AVA-BRON»:

gocce/aerosol 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28073;
orale/aerosol 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28073.

«AVA-BRON H B-1»:

gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28074;
orale 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28074.

«AVA-BRON H N-63»:

gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28075;
orale 10 fl × 1000 dosi registrazione n. 28075.

«AVAPEST B-1»:

gocce/aerosol 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28083;
orale 10 fl × 1000 dosi registrazione n. 28083.

«AVAPEST N-63»:

gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28084;
orale 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28084;
iniettabile 1 fl × 500 dosi + dil., registrazione n. 28084.

«AVAPEST N-79»:

gocce/aerosol 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28085;
orale 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28085.

«AVA-POX CE»: puntura alare 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28076.

«BROILERBRON B-1»:

gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28081;
aerosol 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28080.

«BROILERBRON H B-1»:

gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28081;
orale 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28081.

«BROILERTRAKE-M»: gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28082;

«BURSA-VAC»: orale 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28078.

«BURSA-VAC 3»:

orale/aerosol 10 fl × 1000 dosi, registrazione n. 28079;
iniettabile 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28079.

Titolare A.I.C.: società Sterwin Laboratoires Inc. (a Pitman-Moore Company), Millsboro, Delaware, USA, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Sterwin Laboratoires Inc. (a Pitman-Moore Company), Millsboro, Delaware, USA, a Mallinckrodt Veterinary Inc. (Poultry products) Millsboro, Delaware, USA, modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. senza modifica né della sede né del codice fiscale.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Sterwin Laboratoires Inc. (a Pitman-Moore Company), Millsboro, Delaware, USA a Mallinckrodt Veterinary Inc. (Poultry products) senza modifica degli altri elementi distintivi della società.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 58 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «COLIBAN» polvere orale gr. 100.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede legale e amministrativa in Modena, via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Modifiche apportate: preparazioni e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova preparazione nella confezione: flacone soluzione orale da 1000 ml. n. A.I.C. 100149020.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: volatili da carne (polli da carne e tacchini), vitelli, suinetti e suini: tutte le forme infettive sostenute da germi Gram negativi e Gram positivi sensibili all'acido pipemidico.

L'adeguamento degli stampati illustrativi delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 12 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 59 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «TOLOCAF 25» (Cloramfenicolo) flacone da 40 ml.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicillo fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 00592170377.

Modifiche apportate:

a) denominazione: la denominazione della specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora la seguente: «URFAMYCIN» (Tiamfenicolo);

b) composizione la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml di soluzione contengono: principio attivo: Tiamfenicolo 25 g.;

eccipienti: N.N. - Dimetilacetamide, Propilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alla confezione flacone da 40 ml viene attribuito il numero di A.I.C. 100385018.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora sottoposta alla vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 60 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DECTOMAX» soluzione iniettabile all'1% per bovini.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: Pfizer S.A. nello stabilimento sito in Amboise (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, n. A.I.C. 100400011;
flacone da 200 ml, n. A.I.C. 100400023;
flacone da 500 ml, n. A.I.C. 100400035.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: doramectina mg 10,00; eccipienti: etile oleato, olio di sesamo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche:

«DECTOMAX» soluzione iniettabile è indicato per il trattamento e il controllo long-acting (terapia e prevenzione) delle seguenti specie patogene di nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, nematodi oculari, larve di ditteri responsabili dell'ipodermosi, pidocchi, acari della rogna e zecche ad un ospite del bovino;

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve di quarto stadio);
Ostertagia ostertagi (compreso le larve ipobiotiche);
O. lyrata (1);
Haemonchus placei;
Trichostromgylus axei;
T. colubriformis;
T. longispicularis (1);
Cooperia oncophora;
C. pectinata (1);
C. punctata;
C. surnabada (mcmasteri);
Nematodirus helvetianus;
N. spathiger (1);
Bunostomum phlebotomum (1);
Strongyloides papillosus (1);
Oesophagostomum radiatum;
Trichuris spp. (1);
Vermi polmonari (adulti e larve di quarto stadio);
Dictyocaulus viviparus;
Nematodi oculari (adulti);
Thelazia spp;
Ditteri responsabili dell'ipodermosi (stadi parassitari);
Hypoderma bovis;
H. lineatum;
Pidocchi succhiatori;
Haematopinus eurysternus;
Linognathus vituli;
Solenopotes capillatus;
Acari della rogna;
Psoroptes bovis;
Sarcoptes scabiei;
Zecche;
Boophilus spp.

«DECTOMAX» soluzione iniettabile può essere utilizzato come aiuto nel controllo del pidocchio masticatore (Damalinia bovis);

«DECTOMAX» soluzione iniettabile protegge i bovini nei confronti delle infestazioni e reinfestazioni dei seguenti parassiti per i periodi indicati:

specie: Ostertagia ostertagi, giorni: 21-28;

specie Cooperia oncophora, giorni 14-21;

specie Dictyocaulus viviparus, giorni almeno 28.

Tempi di attesa: i bovini non possono essere macellati per il consumo umano prima che siano trascorsi 42 giorni dal trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

(1) Adulti.

Decreto n. 61 del 3 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «MEFLOSYL» soluzione iniettabile (p.a. flunixin meglumine) per bovini, suini ed equini, nelle confezioni flacone da 50 e 100 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101604015;
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101604027.

Composizione: principi attivi: flunixin (50,0 mg di flunixin è equivalente a 83,0 mg di flunixin meglumine) 50 mg; altri componenti: glicole propilenico, sodio edetato, sodio formaldeide, sulfossilato dietanolamina, fenolo, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione associati ad affezioni muscolo-scheletriche in fase acuta e subcronica. Trattamento di stati febbrili, ipersecretivi con perdita della funzionalità in caso di broncopolmonite, soprattutto durante la fase acuta. Trattamento del dolore, disidratazione e iperperistasi in caso di enterite. Trattamento del dolore febbre, edema e altri sintomi causati da endotossine. Secondo le affezioni «MEFLOSYL» può essere utilizzato da solo o associato a terapia eziologica, antibiotica, metabolica o di altro genere:

Equini: affezioni muscolo scheletriche (laminiti, miositi, artriti, tendiniti, bursiti, fratture ecc.). Dolori viscerali associati a coliche.

Bovini: affezioni che si manifestano con reazione infiammatoria, rialzo termico e/o dolore acuto, in particolare affezioni muscolo-scheletriche, infezioni respiratorie, mastiti, colibacillosi, salmonellosi, distocie, enteriti.

Suini: sindrome MMA nelle scrofe, affezioni scheletriche. Schock endotossico nei suinetti.

Tempi di attesa:

per le carni e visceri: 7 giorni;

equini e bovini: 7 giorni;

suini: 3 giorni;

per il latte: 24 ore.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 62 del 3 maggio 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «STAGLOBAN P» (immunoglobulina da sieri di cane contro la parvovirosi, il cimurro, l'epatite contagiosa e la leptospirosi) flacone da 5 ml registrazione n. 21912.

Titolare A.I.C.: Behringwerke AG di Marburg/Lahn (Germania) - rappresentata in Italia dalla Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, piazzale S. Turr, 5 - codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate: denominazione: il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato «STAGLOBAN P+CE».

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 ml di soluzione contiene immunoglobulina da cane massimo 170 mg con principi attivi: anticorpi contro la parvovirosi titolo minimo 1:10.000; anticorpi contro il cimurro 5000 U.I.; anticorpi contro l'epatite contagiosa del cane 1000 U.I.; altri componenti: sodio timerfonato, glicerina, soluzione fisiologica di NaCl (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alla confezione sottoindicata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone da 5 ml numero di A.I.C. 101385019.

I lotti già prodotti con la vecchia denominazione, composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2683

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia Altopascio, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia Altopascio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radio cine forniture R.C.F., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 96 unità, su un organico complessivo di 227 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radio cine forniture R.C.F., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma, sede legale, amministrativa e filiali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 165 unità, di cui uno part-time da 20 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Ancona, Bologna, Cagliari e Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 9 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 118 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Milano, via dei Valtoria, 48, Milano e via Vipiteno, 4, Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 121 unità, di cui 6 part-time da 20 a 17,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 749 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, di cui un lavoratore part-time da 20 a 17,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 141 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2 unità, su un organico complessivo di 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Bari e Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, di cui uno part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, di cui un lavoratore part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Martinelli, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia), e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Martinelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unità, su un organico complessivo di 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Borselli e Pisani, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, di cui 4 part-time, una unità da 25 ore a 20 ore medie settimanali, una unità da 16 ore a 12 ore medie settimanali, una unità da 32 ore a 20 ore medie settimanali e una unità da 32 ore a 23 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Borselli e Pisani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, con sede in Savona e unità di Savona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, su un organico complessivo di 101 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma e unità di Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 184 unità, su un organico complessivo di 233 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e unità di Novellara (Reggio Emilia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2 unità, su un organico complessivo di 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2733

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995 della ditta S.r.l. Alco, sede in Castronno (Varese), per le unità di Castronno.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alco, con sede in Castronno (Varese) ed unità di Castronno, per il periodo dasl 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, essendo la ditta in amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità in Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisa, con sede in Napoli e unità in Morra De Sanctis (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 gennaio 1994 al 27 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dal 28 luglio 1994 al 27 gennaio 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valeo Vision, con sede in Santena (Torino) e unità in Pianezza (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 30 agosto 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M., con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità in Tito Scalo (Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 dicembre 1993 al 3 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 4 giugno 1994 al 3 dicembre 1994.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e unità in Livorno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dea, con sede in Torino e unità in Grugliasco (Torino), Moncalieri, corso Torino, 70 (Torino), Moncalieri, via Vittime P.za Loggia (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.L.M. - Società lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona), e unità in S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Torino, con sede in Torino e unità di Carmagnola (Torino), Moncalieri (Torino) e ufficio di Torino.

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Torino, con sede in Torino e unità di

Carmagnola (Torino), Moncalieri (Torino) e ufficio di Torino per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° maggio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991. Decreto del 5 luglio 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 16 marzo 1994 al 15 settembre 1994, della ditta S.p.a. O.M.M. Officina meccanica Magnago già Bergomi, con sede in Magnago (Milano) e unità di Magnago (Milano).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal 16 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. O.M.M. Officina meccanica Magnago già Bergomi, con sede in Magnago (Milano) e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1994 al 15 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 16 marzo 1993, n. 57032.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Filospiave Group, con sede in Segusino (Treviso) e unità produttiva e ufficio di Segusino (Treviso).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filospiave Group, con sede in Segusino (Treviso) e unità produttiva e ufficio di Segusino (Treviso), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Torno, con sede in Milano e cantieri di Carate (Milano), cantieri di Legnano Banca di Legnano (Milano), cantieri di Madonna dei poveri (Milano), cantieri di Tombinature (Milano) e Paullo (Milano), uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Torno, con sede in Milano e cantieri di Carate (Milano), cantieri di Legnano Banca di Legnano (Milano), cantieri di Madonna dei poveri (Milano), cantieri di Tombinature (Milano) e Paullo (Milano), uffici di Milano, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Quercetti & C., con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Quercetti & C., con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16333/6 del 19 dicembre 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.a.s. S.I.T.A.L., con sede in Olmo di Martellago (Venezia) e unità di Olmo di Martellago (Venezia).

Parere comitato tecnico del 7 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.I.T.A.L., con sede in Olmo di Martellago (Venezia) e unità di Olmo di Martellago (Venezia), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saira alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unità in Villafranca (Verona), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Elettrobeton, con sede in Padova e unità di Mestre (Venezia) e Padova.

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettrobeton, con sede in Padova e unità di Mestre (Venezia) e Padova, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unità in Carobbio degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

11) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 20 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità in San Cipriano Po (Pavia), per il periodo dal 20 aprile 1994 a 19 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994 con decorrenza 20 aprile 1994;

12) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1995, della ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Paragiago (Milano) e unità e uffici di Parabiago (Milano).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Paragiago (Milano) e unità e uffici di Parabiago (Milano), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993;

13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità e uffici di Parabiago (Milano), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 a 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Lodi (Milano) e unità di Capparo (Ferrara), deposito di Castelmaggiore (Bologna), deposito di Pesaro, Padova; rete di vendita: uffici di Zola Predosa (Bologna), Villanova (Venezia), Voghera (Pavia).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Lodi (Milano) e unità di Capparo (Ferrara), deposito di Castelmaggiore (Bologna), deposito di Pesaro, Padova; rete di vendita: uffici di Zola Predosa (Bologna), Villanova (Venezia), Voghera (Pavia), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Lodi (Milano) e unità di Capparo (Ferrara), deposito di Castelmaggiore (Bologna), deposito di Pesaro, Padova; rete di vendita: uffici di Zola Predosa (Bologna), Villanova (Venezia), Voghera (Pavia), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 febbraio 1991 al 17 febbraio 1992, della ditta S.p.a. Sogeme Bitum Beton, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli).

Parere comitato tecnico del 4 agosto 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 agosto 1991 con effetto dal 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sogeme Bitum Beton, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1991 con decorrenza 18 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 22, comma 2, della legge n. 223/1991;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unità di Piano Tavola (Catania).

Parere comitato tecnico del 2 settembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 3 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unità di Piano Tavola (Catania), per il periodo dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 3 agosto 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona, Taranto.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e comprensorio di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Savona, Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16682/17 del 9 febbraio 1995.

Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16682/18 del 9 febbraio 1995.

Esclusi i lavoratori assunti per il cantiere e/o per fine fasi lavorative;

5) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993, della ditta: S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti).

Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Consorzio fonderie SCM (Gruppo SCM), con sede in Rimini e unità di Rimini.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Consorzio fonderie SCM (Gruppo SCM), con sede in Rimini e unità di Rimini, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993, della ditta: S.r.l. La Meccanica tessile, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. La Meccanica tessile, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994, della ditta S.a.s. Universalpa di Pandolfo G. & C., con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo).

Parere comitato tecnico del 30 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Universalpa di Pandolfo G. & C., con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Itaci, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico del 6 settembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Itaci, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 9 dicembre 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 31 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994, della ditta S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale abbigliamento, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli.

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale abbigliamento, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 settembre 1995, della ditta: S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Milano, San Salvo (Chieti) e ufficio di Roma.

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Milano, San Salvo (Chieti) e ufficio di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994.

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti), unità di Milano, San Salvo (Chieti) e ufficio di Roma, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 novembre 1995, della ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), sede in San Salvo (Chieti) e unità di Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, della ditta S.p.a Co Ind con sede in Manonnello (Pescara) unità e uffici di Manoppello (Pescara), Monticelli d'Ongina (Piacenza), Pontecorvo (Frosinone) e Rapolano Terme (Siena).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind, con sede in Manoppello (Pescara), unità e uffici di Manoppello (Pescara), Monticelli d'Ongina (Piacenza), Pontecorvo (Frosinone) e Rapolano Terme (Siena), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind, con sede in Manoppello (Pescara), unità e uffici di Manoppello (Pescara), Monticelli d'Ongina (Piacenza), Pontecorvo (Frosinone) e Rapolano Terme (Siena), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Generalimpianti italiana, con sede in Roma e unità di Pozzilli (Isernia).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Generalimpianti italiana, con sede in Roma e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Generalimpianti italiana, con sede in Roma e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unità di Milano periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 9 dicembre 1993.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unità di Milano

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 9 dicembre 1993.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2734

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante della denominazione di origine controllata «Franciacorta».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante della denominazione di origine controllata «Franciacorta», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 e

successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e decreto ministeriale 2 agosto 1993, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e di approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Chardonnay e/o;
Pinot bianco e/o;
Pinot nero.

2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» rosé (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere inferiore al 15% del totale.

3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» cremant non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Terre di Franciacorta» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

«Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico».

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio perché non vocato e non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al successivo art. 4, commi 3 e 4:

«Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti».

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt. s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.

5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera ed a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.

7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» non deve essere superiore a 100 quintali pari ad un massimo di 65 ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la integrità degli acini.

9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità ad ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi.

Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.

10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.

12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona recante il «logo» di cui al seguente art. 7 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. E vietato l'uso del travaso isobarico o trasferimento da un contenitore ad altro con l'impiego della filtrazione o centrifuga.

6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.

7. Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa.

Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito passare dal vino base della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima della aggiunta dello sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco).

10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine della elaborazione i requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il «Franciacorta» millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino della annata di riferimento.

12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane.

13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente.

14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui si riferisce il millesimo.

15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia dopo una attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo.

Art. 6.

1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:

«Franciacorta»:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Franciacorta» rosé:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta possono essere immessi al consumo anche con la tipologia cremant, ai sensi delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.

3. È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. E' vietato, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

4. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.

5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve.

6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimato può recare l'annata di produzione delle uve.

7. Per il «Franciacorta» rosato è ammessa esclusivamente la designazione «rosé».

Solo i vini «Franciacorta» di cui all'art. 2, comma 3, del presente disciplinare, possono recare la designazione «cremant».

8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il termine «vino spumante». In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.

9. Per le qualificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» valgono le disposizioni e i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore demisec.

10. La specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata e garantita» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Franciacorta» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione pari e non superiori a quelli usati per la denominazione «Franciacorta».

12. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e consistente in una lettera «F» (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella dicitura frontale «D.O.C.G.» scritta verticalmente al lato destro della «F» e «Franciacorta» al lato sinistro.

Art. 8.

Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente «Franciacorta» visibile all'esterno.

2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3 litri.

3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e superiori.

Art. 9.

In ottemperanza all'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante di cui all'art. 1, secondo le norme CE e nazionali, deve essere sottosposto e superare una preliminare analisi chimico-fisica ed organolettica da effettuarsi su richiesta degli interessati. Ai sensi del punto 3 dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» all'atto della immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente art. 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno IVA. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.

95A2681

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cellatica» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cellatica»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cellatica» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini rossi a denominazione di origine controllata «Cellatica» e «Cellatica» superiore devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti all'apposito albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Marzemino (Berzamino): minimo 30%;
Barbera: minimo 30%;
Schiava gentile (media o grigia): minimo 10%;
Incrocio terzi n. 1 (Barbera per Cabernet Franc): minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti sino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Cellatica» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Grotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella. Qui piega verso sud con un'ansa che raccoglie la collina che da V.la Torricella si estende fino a V.la S. Anna e a Badia alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto, ritorna sulla strada di Gussago a quota 139. Da quota 139 sale fino all'incrocio della Fantasina, da qui prende la vecchia strada per Gussago detta Delle Brine fino al Caporalino. Prosegue fino al crocevia di Croce. Da qui scende verso C.se Casotto per seguire il piede del colle S. Stefano fino alla frazione Sale. Risale quindi alla frazione Villa, passa per C.na Pomaro da qui alla C.na Dordaro che oltrepassa fino ad incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago-Ronco e segue passando Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per Delma fino a quota 193. Da qui alla carrareccia e alla mulattiera fino a quota 228, segue quindi il confine del comune di Rodengo Saiano fino a M. Valenzano;

a nord, da M. Valenzano segue il confine del comune di Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino all'intersezione di questi con il ramo del T. Canale che prende avvio in prossimità della località Barche, e scende, seguendolo, fino al Caricatore a quota 293. Da qui risale attraverso Pie di Monte di Sotto, fino a quota 422 dove continua passando a nord di Quarone di Sopra, quota 694 e si interseca con il confine del comune di Concesio, nei pressi di Dosso Croce;

ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il confine del comune di Concesio attraverso Passo della Forcella, Mad.na della Stella, C.na Monte Grande, M. Peso fino a quota 360. Qui segue la strada che porta a Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte Grotte in Brescia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cellatica» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi che sono tuttavia consentiti su particolari sistemazioni del terreno senza alternativa come i terrazzamenti ed i gradoni.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.200 ceppi per ettaro fatto salvo i nuovi vigneti piantati con i sistemi Sylvoz o a Pergola, la cui densità non può essere inferiore a 2000 ceppi per ettaro.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» 115 q.li per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» superiore i 100 q.li per ettaro. La produzione massima per ceppo non deve in media superare i kg 6.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla d.o.c.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Cellatica» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% e al «Cellatica» superiore dell'11%.

12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali di coltura, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa di vino superi il limite sopra riportato le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Cellatica».

3. Nella vinificazione sono ammesse solamente le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo debitamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

4. La qualificazione «Superiore» può essere usata per designare il vino «Cellatica» proveniente da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 11 come previsto all'art. 4 e che venga immesso al consumo dopo il 30 settembre dell'annata successiva a quella della vendemmia di produzione.

Art. 6.

1. Il vino «Cellatica» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso tipico;
sapore: sapido, asciutto, con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale: grammi 5 per mille;
estratto secco netto minimo: grammi 20 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» avente il diritto alla qualificazione «Superiore» all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. È consentito l'affinamento in recipienti in legno.

3. È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È inoltre vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative come comuni, frazioni e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

4. È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quali viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, castello, abbazia e similari in osservanza alle disposizioni in materia.

5. L'uso dell'indicazione aggiuntiva della vigna, seguita immediatamente dal relativo toponimo è consentito purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte appositamente come previsto dalla legge n. 164/1992.

6. Sui contenitori di vino «Cellatica» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Cellatica» immessi al consumo in recipienti di capacità compresa tra 0,2 e 5 litri, debbono utilizzare soltanto bottiglie di vetro.

Sono vietate per i recipienti fino a 4,5 litri le chiusure con tappo a corona e con tappo a strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cellatica» immesso al consumo con la qualificazione. Superiore deve essere condizionato in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri chiuse con tappo a sughero.

95A2704

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta M.T.M. S.p.a., con sede in Vicenza, via Brotton n. 65, assegnataria del marchio «855 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di n. 21 punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 27 aprile 1995, è stato riattribuito il marchio di identificazione «930 FI» alla ditta Rosi Andrea orafo, con sede in Firenze, via dei Bardi n. 43, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

95A2702

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 maggio 1995

Dollaro USA	1631,90
ECU	2092,91
Marco tedesco	1129,34
Franco francese	322,57
Lira sterlina	2558,00
Fiorino olandese	1008,59
Franco belga	54,937
Peseta spagnola	13,083
Corona danese	289,55
Lira irlandese	2616,10
Dracma greca	7,007
Escudo portoghese	10,779
Dollaro canadese	1203,47
Yen giapponese	18,740
Franco svizzero	1351,69
Scellino austriaco	160,60
Corona norvegese	254,37
Corona svedese	223,15
Marco finlandese	370,47
Dollaro australiano	1197,33

95A2809

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1995 rispetto a aprile 1994 risulta pari a più 5,2 (cinquevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1995 rispetto a aprile 1993 risulta pari a più 9,5 (novevirgolacinque).

95A2785

UNIVERSITÀ «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università «Luigi Bocconi» di Milano è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina «metodologie e determinazioni quantitative d'azienda» settore scientifico disciplinare: P02A «economia aziendale» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1995).

All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «... di cui al decreto del *Presidente della Repubblica* 19 dicembre 1991, n. 406,», leggasi: «... di cui al decreto *legislativo* 19 dicembre 1991, n. 406,».

95A2805

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 58, sotto la voce: «Specie e varietà», dove è scritto: «VECCIA *VELLUTATA E VECCIA DI NARBONNE*: Encantada», leggasi: «VECCIA *COMUNE*: Encantada».

95A2715

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11